

(N. 1997)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1951

Aumento della spesa relativa alla concessione di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 2 della legge 19 giugno 1950, n. 398, il Commissariato per il turismo è stato autorizzato ad erogare contributi, entro il limite di quattro milioni di lire annui, a favore di istituzioni ed enti vari, per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Tale stanziamento è tuttavia risultato insufficiente, in rapporto alle molteplici attività promosse dai vari enti interessati al turismo nazionale, nelle quali sarebbe opportuno intervenire con contributi in danaro, al fine di assicurarne lo svolgimento.

È necessario precisare che il Commissariato per il turismo limita il suo intervento alle attività rivolte ad orientare e ad incrementare l'afflusso dei forestieri in Italia e che speciale attenzione viene pure rivolta allo sviluppo del turismo sociale, attesi i suoi fini culturali, artistici ed economici.

Ciò stante, per poter fronteggiare con mezzi più adeguati le predette esigenze, in sede di compilazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio

finanziario 1950-51, lo stanziamento è stato portato da 4.000.000 a 19.000.000 di lire. Tuttavia tale nuovo importo è ancora insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno.

Per mettere, quindi, il Commissariato per il turismo in condizioni di svolgere una proficua attività in tale importante e delicato settore, si ritiene che la somma da autorizzare annualmente non possa essere inferiore a 30.000.000 di lire.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge che eleva la spesa autorizzata dal già citato articolo 2 della legge 19 giugno 1950, n. 398, a lire 19.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51, ed a lire 30.000.000 annue, a partire dall'esercizio 1951-52.

La maggiore spesa derivante dal provvedimento verrà fronteggiata, per quanto riguarda l'esercizio 1950-51, con lo stanziamento già iscritto, come accennato, nel bilancio dell'esercizio stesso, e nell'esercizio in corso, mediante riduzione dello stanziamento di altro capitolo di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Per sopperire alle particolari esigenze del Commissariato per il turismo, la spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 giugno 1950, n. 398, è elevata a lire 19.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 ed a lire 30.000.000 annue a partire dall'esercizio 1951-52.

Al maggiore onere di lire 15.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, mentre al maggiore onere di 26.000.000 di lire, relativo all'esercizio 1951,-52 sarà provveduto con riduzione di pari somma dello stanziamento iscritto al capitolo n. 209 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.